ORGANICI DEI CORPI MILITARI DEL PERSONALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

# Art. 4

La maggiore somma di L. 91,080 occorrente per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonche' quella di L. 13,760 stabilita dall'art. 3 sono concesse al bilancio del Ministero della marina in eccedenza alla somma di spese effettive consolidate fino a tutto l'esercizio finanziario 1916-917.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO. C. MIRABELLO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Versione in vigore dal 1 agosto 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Organici dei corpi militari del personale delle capitanerie di porto |
| Estremi | Legge 14 luglio 1907, n. 468 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1907 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organici-dei-corpi-militari-del-personale-delle-capitanerie-di-porto/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it